

Sentenza N.
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3623/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE APPELLO DI ROMA+
V SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Franchini

Presidente rel.

Dott. Carlo Chiriaco

Consigliere *

Dott.ssa Alessandra Trementozzi

Consigliere

ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 7/2/2020, la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n.3623 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017,

TRA

[REDACTED] in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in VIA Giuseppe Avezzana 3
Roma, rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Pasetto e dall' avv.to Vittorio
Pace come da procura in atti

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
ITALIANI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
Rap.to e difeso dall'avv.to Bruno E. Pontecorvo ed elettivamente domiciliato
presso la sede dell'INPGI, sita in Roma, Via Nizza n. 35.

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.3862/17 del Tribunale di Roma.

CONCLUSIONI: come dai rispettivi atti introduttivi.





RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La [REDACTED] ha convenuto in giudizio l'I.N.P.G.I., proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 8831/2015, emesso dal Tribunale di Roma e notificato l'11 novembre 2015, con cui alla società era stato ingiunto il pagamento in favore dell'Istituto, della complessiva somma di euro 21.585,00 a titolo di contributi obbligatori non versati e sanzioni civili, oltre accessori e spese, pretesi dall'Istituto per il periodo 1° settembre 2012 - 30 giugno 2013 relativamente alla posizione del giornalista [REDACTED], il quale, pur essendo legato alla [REDACTED] da un contratto di prestazione d'opera professionale, secondo quanto asserito in un verbale di accertamento redatto da funzionari di vigilanza dell'I.N.P.G.I. avrebbe di fatto operato come lavoratore dipendente di detta società.

2. Costitutosi in giudizio l'I.N.P.G.I., il Tribunale, con la sentenza gravata, ritenuto del tutto pacifico che il [REDACTED] giornalista professionista, aveva svolto per la società [REDACTED] in esecuzione del contratto sottoscritto e per l'intera durata dallo stesso contratto stabilita, un'attività di lavoro di natura giornalistica, essendo in contestazione soltanto l'esistenza di un vincolo di subordinazione, all'esito dell'istruzione espletata, ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, previo accertamento della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio.

3. Avverso detta sentenza ha proposto appello la società chiedendo la riforma della stessa con l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.

4. Si è costituito in giudizio l'Inpgi resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.



5. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo

6. Con il primo motivo, l'appellante denuncia la violazione art. 115 c.p.c. e artt. 2094 e 2697 c.c.; errata valutazione dei fatti e omesso esame dei documenti prodotti; violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza in materia di attività giornalistica, per aver il Tribunale ritenuto pacifico lo svolgimento di attività di natura giornalistica; per aver, altresì, fondato il proprio convincimento sul mero fatto di essere l'opposto preposto a un ufficio stampa, senza considerare in concreto che le competenze allo stesso conferite non implicano l'applicazione prevalente degli elementi della "creatività", dell'"intellettualità" e dell'"intermediazione critica" delle notizie, costituenti l'essenza della professione giornalistica" e senza considerare quanto il ████████ aveva dichiarato all'INPGI e cioè, di avere "ricoperto le mansioni evidenziate nel contratto" e "nelle forme previste dal Contratto", che gli riconosceva "piena autonomia", escludendo l'assoggettamento ad alcun vincolo di subordinazione verso la Committente, senza obbligo disciplinare e senza osservanza di alcun vincolo orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale".

7. Con altro motivo denuncia la violazione art. 115 c.p.c. e artt. 2094 e 2697 c.c.; errata valutazione dei fatti; omesso esame di testimonianze decisive; violazione e/o falsa applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza in materia di subordinazione nell'esercizio dell'attività giornalistica"

8. I motivi di appello, con evidenza connessi e da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

8.1 Sulla natura giornalistica dell'attività prestata dal ████████ in particolare, l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato che, a norma di



contratto, le mansioni che il giornalista avrebbe dovuto espletare si limitavano ad organizzare le conferenze stampa”; “organizzare eventi”; “partecipare a eventi collegati al settore nel quale opera la Committente”; “partecipare a trasmissioni televisive e/o radiofoniche”; “partecipare a convegni e/o conferenze collegate al settore nel quale opera la Committente”; “organizzare e coordinare tutte le attività destinate a pubblicizzare e promuovere l’attività svolta dalla Committente”; “progettare ed avviare campagne pubblicitarie”; “realizzare sponsorizzazioni”; “fornire consulenza alla direzione aziendale sulle migliori strategie di comunicazione”; “organizzare incontri fra direzione aziendale e giornalisti e fra direzione aziendale e politici”, precisando che tali mansioni sono estranee all’ambito dell’attività giornalistica come definita dalla giurisprudenza di legittimità.

Tali doglianze, tuttavia, sono infondate.

Va rilevato che il Tribunale, ha richiamato, tra le altre, le seguenti dichiarazioni del teste ██████████ secondo cui, quanto all’attività prestata dal ██████████: *“Il ██████████ si occupava di tutto ciò che riguardava la comunicazione, come comunicati stampa e conferenze stampa. Egli era in generale il responsabile della comunicazione per la quale lavoravano anche altre persone che facevano capo a lui ... Il ██████████ coordinava il sito internet ... partecipava alle riunioni con il Direttore Generale, con il Direttore Sportivo e si rapportava direttamente con il Presidente ... era poi sempre presente nelle trasferte ... è sempre stato indicato dalla società come responsabile dell’ufficio stampa anche presso la lega e le altre federazioni”*.

Il teste ██████████ (dipendente di ██████████, in qualità di responsabile del settore giovanile e poi come responsabile dello scouting, dal 2012 al 30 giugno 2015) ha riferito che ██████████ “si occupava del settore



comunicazione (...), vedevo che era presente anche alle conferenze stampa.....Io facevo riferimento a lui per tutto quanto riguardava la comunicazione. Soprattutto il primo anno ho visto che [redacted] si confrontava con il direttore generale [redacted].
Vedevo che [redacted] faceva anche riunioni con il direttore sportivo [redacted].

Il teste [redacted] (dipendente di [redacted] in qualità di responsabile amministrativo) ha affermato che [redacted] ha sempre svolto lo stesso ruolo, quello di responsabile della comunicazione.(...) Era lui direttamente a tenere i rapporti con la stampa e con le emittenti radiotelevisive.

Infine, la teste [redacted] (all'epoca dei fatti segretaria presso [redacted]), ha confermato che il [redacted] era il responsabile del settore comunicazione e aveva dei suoi collaboratori, tre persone con le quali la Società stipulava contratti annuali.

Del resto, già gli ispettori avevano rilevato quanto segue: *La società si è avvalsa dell'attività resa dal giornalista professionista [redacted] la cui prestazione, pur essendo stata formalizzata come collaborazione libero professionale per il periodo compreso tra il 01 settembre 2012 ed il 30 giugno 2013. Si è concretamente atteggiata con le modalità tipiche della subordinazione, ricoprendo il giornalista, di fatto, il ruolo di responsabile dell'ufficio stampa e dell'area comunicazione.*

Il sig. [redacted] infatti, ha svolto, tra le altre, mansioni consistenti nella predisposizione di comunicati stampa, rassegna stampa, mantenimento dei contatti con i giornalisti e con la stampa, organizzazione e partecipazione a conferenze stampa ed eventi, partecipazione a trasmissioni televisive e radiofoniche, coordinamento e scelta dei canali di informazione, più idonei alla trasmissione delle



notizie afferenti la società e le squadre di calcio. Inoltre si è occupato della supervisione dei contenuti della testata giornalistica ufficiale della società, realizzata da un service esterno, in virtù della sua carica di direttore responsabile del periodico.

Il sig. ████████ ha lavorato quotidianamente e a tempo pieno. Coordinandosi con la struttura del committente, presso la quale disponeva di una postazione di lavoro e dove si avvaleva, tra l'altro, della prestazione resa da un collaboratore a progetto di ████████, il sig. ████████ la cui attività supervisionata da ████████ consisteva in prevalenza nell'aggiornamento e nella realizzazione di news e di contenuti per il sito internet ufficiale dell'██████████.

Anche il contratto di prestazione d'opera sottoscritto da ████████ prevedeva che lo stesso svolgesse attività di consulenza in pubbliche relazioni, tra cui predisposizione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, gestione dei rapporti con i mass-media.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla società dette risultanze processuali confermano quanto accertato dal Tribunale circa, in concreto, il ruolo ricoperto nella società dal ████████ essere, cioè, il Responsabile delle Comunicazione; confermano, altresì, l'esistenza di un Ufficio Stampa *sempre coperto*, cui erano addetti dipendenti della società, soggetti al controllo ed alle disposizioni del ████████.

L'attività del ████████, allora, -si è concretizzata in una continua elaborazione intellettuale per quel che riguarda la divulgazione delle notizie riferite alla squadra di calcio dell'██████████; attraverso la realizzazione di comunicati



stampa, l'organizzazione e partecipazione a conferenze stampa, il contatto con i media, la trasmissione delle informazioni alla stampa.

Tali attività presupponevano necessariamente un'attività di reperimento delle notizie presso le fonti interne ed esterne e si sono realizzate attraverso la rielaborazione di dette notizie e la loro diffusione.

Ed, infatti la nozione di attività giornalistica comprende non solo quella che si realizza con la stesura di pezzi ed articoli o con la preparazione ed il completamento della notizia e con la partecipazione al programma di preparazione del giornale, ma anche con l'attività di regolazione del flusso di notizie che, afferendo alla elaborazione od al completamento delle stesse anche in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, comporta creatività giornalistica, quale quella che consiste nello stabilire la lunghezza dei servizi, nel caso di specie dei comunicati, nel curare i contatti con i giornalisti per la trasmissione dei comunicati e l'organizzazione delle conferenze stampa o di altri eventi organizzati a scopo informativo divulgativo.

Peraltro, la Suprema Corte, quanto all'elemento della creatività, ha affermato che la stessa è quella tipica di colui che, con opera tipicamente anche se non esclusivamente intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla particolare sensibilità e dalla particolare formazione culturale ed ideologica.



Del resto, la legge n. 150 del 7.6.2000, ha stabilito l'obbligo, per gli Enti pubblici, di gestire l'informazione attraverso Uffici Stampa istituiti e disciplinati secondo le regole introdotte dalla legge medesima, avvalendosi di personale giornalistico iscritto all'Albo professionale. L'art. 9 della Legge n. 150 ha disposto, in particolare, che l'attività degli addetti agli uffici stampa è rivolta alla cura dei collegamenti con organi di informazione per la diffusione delle comunicazioni nella materia di interesse delle amministrazioni e deve, pertanto, essere svolta da giornalisti iscritti all'albo, demandando alle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti la stipula di una contrattazione per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali.

La disciplina legale si riferisce agli enti pubblici, ma quel che rileva è che l'attività degli uffici stampa sia stata legislativamente riconosciuta come giornalistica e riservata a giornalisti; si tratta infatti di un "canone" entrato a far parte della comune esperienza.

9. Quanto al preteso mancato assolvimento da parte dell'INPGI dell'onere della prova, si tratta di doglianze non fondate.

Già, nel corso dell'accertamento ispettivo, infatti, sono state accertate circostanze di fatto particolarmente rilevanti, che correttamente, anche all'esito dell'istruzione svolta, hanno portato il Tribunale ad accertare la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio.

[REDACTED] ha ricoperto il ruolo di unico responsabile dell'Ufficio Stampa della Società dal 1° settembre 2012 al 30 giugno 2013 prestando la sua attività quotidianamente e a tempo pieno presso i locali aziendali e anche all'esterno



per seguire gli avvenimenti relativi alla squadra di calcio di serie A dell' [redacted] [redacted] (dichiarazione resa dallo stesso [redacted] Doc. 08 parte appellata, resa nell'immediatezza dei fatti e, pertanto, dotata di un apprezzabile grado di attendibilità), nonché in quelle della collega [redacted] (Doc. 09), non giornalista, il quale ha operato nell'Ufficio Stampa da febbraio 2013 ed ha confermato che Cometti ricopriva la funzione di Responsabile della comunicazione e dell'Ufficio Stampa a tempo pieno e senza soluzione di continuità; gli strumenti di lavoro utilizzati da [redacted] comprendevano una postazione fissa di lavoro, computer, telefono fisso, e-mail aziendale ([redacted]@ [redacted]); la Società ha indicato espressamente [redacted] come "dipendente" in una dichiarazione aziendale concernente la concessione in uso allo stesso con riferimento al contratto di noleggio stipulata dall'appellante società con una concessionaria d'auto (Doc. 18) [redacted] era inserito nell'Organigramma dell' [redacted] come "Responsabile dell'Ufficio Stampa e Comunicazione", sia cartaceo che online (Doc. 16-17).

Si tratta di circostanze accertate dagli ispettori INPGI attraverso l'esame della documentazione aziendale, quindi dotate di valenza probatoria, quantomeno quale conforto se non decisivo, ma comunque univoco - circa la correttezza della riqualificazione del rapporto di lavoro operata dall'Istituto sulla base della natura giornalistica e subordinata del rapporto di cui si discute.

10. Privi di fondamento, del resto, sono i motivi di gravame circa la rilevanza del *nomen iuris* del contratto stipulato tra [redacted] e [redacted] nella fattispecie in esame.



Come noto, secondo l'incontrastato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice; nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poiché ogni attività umana economicamente valutabile può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni che precisino le modalità di attuazione del rapporto in modo che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sarà consentito ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volontà di modificarle (cfr. Cass. 29 dicembre 2006, n. 27608).

Nello specifico, il Tribunale, sulla premessa che il rapporto di lavoro giornalistico si caratterizza per il peculiare carattere intellettuale e creativo della prestazione, ha rimarcato come la natura subordinata del rapporto possa essere riconosciuta a quell'attività che per ampiezza di prestazioni ed intensità della collaborazione, comporti l'inserimento stabile del lavoratore nell'assetto organizzativo aziendale, costituendo aspetti qualificanti la continuità della prestazione e la responsabilità del servizio, le quali ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o settore dell'informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera in favore dell'imprenditore, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando, in contrario, il notevole grado di autonomia con cui la prestazione viene svolta.



11. All'esito di una accurata ricognizione delle risultanze istruttorie di natura documentale e testimoniale sorretta da puntuale motivazione, esente da vizi logici e corretta sul piano giuridico, il Tribunale ha ritenuto smentita la tesi di parte appellante relativa alla natura autonoma della collaborazione prestata dal [REDACTED], essendo emerso con chiarezza dai dati istruttori acquisiti, un vincolo di dipendenza correlato alla continuità della prestazione ed alla piena responsabilità dell'Ufficio Stampa.

Invero, esaminando le circostanze riferite dai testi escussi nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale nel loro complesso si possono riscontrare tutti i presupposti che la giurisprudenza di legittimità pone a base della subordinazione in ambito giornalistico.

Indicative si rivelano in primo luogo le dichiarazioni del teste [REDACTED] (dipendente [REDACTED] dal 2012 al 30.6.2015 in qualità di Segretario generale), il quale ha dichiarato: "Ho conosciuto il sig. [REDACTED] che era il responsabile della comunicazione e dell'Ufficio Stampa. (...) [REDACTED] veniva in ufficio tutti i giorni, lo vedevo sempre dalla tarda mattinata fino a sera inoltrata. Veniva anche sabato e domenica in occasione delle partite. Abbiamo avuto frequenti occasioni di lavoro in comune, quotidianamente. [REDACTED] si occupava di tutto ciò che riguardava la comunicazione, come comunicati stampa e conferenze stampa. Egli era in generale il responsabile della comunicazione per la quale lavoravano anche altre persone, che facevano capo a lui. (...) Il [REDACTED] coordinava il sito internet e, ripeto, si occupava di tutto quanto riguardava la comunicazione. [REDACTED] partecipava alle riunioni con il Direttore generale, con il Direttore



sportivo e si rapportava direttamente con il Presidente. Il [REDACTED] era poi sempre presente nelle trasferte che ero io ad organizzare.

(...) Ovviamente il [REDACTED] aveva un suo ufficio presso la Società. [REDACTED] aveva una sua macchina aziendale datagli in uso quotidiano. In trasferta veniva con la macchina aziendale. Se si trattava di trasferte più lontane viaggiava con la squadra in treno o in aereo. Era ospitato in albergo a spese della Società. [REDACTED] è sempre stato indicato dalla Società come responsabile Ufficio Stampa anche presso la [REDACTED] e le altre Federazioni. Aveva un suo badge datogli dalla Lega Calcio da utilizzare nei giorni di gara. Il badge è dato dalla Lega al responsabile della comunicazione delle singole squadre ai fini di identificazione.”

Il teste [REDACTED] (dipendente di [REDACTED], in qualità di responsabile del settore giovanile e poi come responsabile dello scouting, dal 2012 al 30 giugno 2015) ha riferito che [REDACTED] “si occupava del settore comunicazione (...), vedevo che era presente anche alle conferenze stampa (...) Io lo vedevo spesso, ma io non mi trovavo lì tutti i giorni. (...) Io facevo riferimento a lui per tutto quanto riguardava la comunicazione. Soprattutto il primo anno ho visto che [REDACTED] si confrontava con il direttore generale [REDACTED]. Vedevo che [REDACTED] faceva anche riunioni con il direttore sportivo [REDACTED]. Ho avuto anche modo di vedere il [REDACTED] nelle trasferte con la prima squadra.”

Se ne deduce che [REDACTED] nell'espletamento del ruolo ricoperto, era organicamente subordinato ai vertici della Società (Presidente, Direttore generale, Direttore sportivo), da cui riceveva le direttive sotto forma di input sugli eventi della squadra in relazione ai quali si riteneva necessario diffondere



notizie attraverso i comunicati, le conferenze stampa, le interviste, le repliche ai mass media e la cura dei rapporti con i mezzi di informazione.

In questo si concretizza la persistente disponibilità anche tra una prestazione lavorativa e l'altra, nonché la responsabilità del servizio reso dall'Ufficio Stampa che, essendo stato il [REDACTED] l'unico addetto con mansioni giornalistiche, non poteva prescindere dal suo apporto.

Né vale, in contrario, richiamare la dichiarazione resa dal teste [REDACTED] (dipendente di [REDACTED] in qualità di responsabile amministrativo) secondo cui il [REDACTED]: *“come previsto dal contratto, era in autonomia responsabile della comunicazione”; nei rapporti con i vertici aziendali “Assolutamente non aveva da loro disposizioni continue, essendo appunto lui il responsabile della comunicazione” e quelle rese dalla testimone [REDACTED] la quale aveva precisato che [REDACTED] non veniva tutti i giorni e non aveva orari fissi. Il lunedì solitamente non veniva. Poteva venire in orari diversi: in tarda mattinata o anche di sera e si tratteneva qualche ora. Noi dipendenti abbiamo uno specifico orario dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. [...] Il lunedì venivano fatte le rassegne stampa a cura dei collaboratori del [REDACTED] il quale poteva controllarle da casa. [REDACTED] veniva nei giorni diversi dal lunedì. Poteva essere in ufficio o andare al campo sportivo o anche passare per una mezz'ora. I collaboratori, alternandosi, erano presenti in ufficio e l'ufficio stampa era sempre coperto.”*

Al riguardo, va rilevato che, la circostanza riferita dal [REDACTED], secondo cui il [REDACTED] lavorava in autonomia, non ha alcun valore probatorio, in quanto attiene ad una mera valutazione soggettiva.



Il teste, peraltro, ha affermato che il ██████████ ha sempre svolto lo stesso ruolo, quello di responsabile della comunicazione. (...) Lui lavorava quotidianamente (...) Era lui direttamente a tenere i rapporti con la stampa e con le emittenti radiotelevisive. Il suo impegno dipendeva essenzialmente dagli impegni sportivi della squadra e quindi in certi giorni poteva non venire in ufficio mentre seguiva la squadra nei fine-settimana. Aveva comunque una postazione all'interno dei locali aziendali. (...) Ovviamente aveva rapporti con la dirigenza della Società. Il Presidente sicuramente gli aveva dato degli indirizzi e lui si rapportava con il Presidente e il Direttore generale. (...) ██████████ aveva in uso una macchina e un telefono cellulare, secondo le previsioni contrattuali. Quando veniva in trasferta, tutte le spese anche del ██████████ erano a carico della Società..”

Il fatto, poi che il ██████████ avesse orari che “erano i più diversi”, alla luce delle dichiarazioni complessivamente rese da ██████████ e dalla ██████████, non contraddice, di per sé, l'accertata subordinazione, atteso che, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della stessa- tenuto conto del carattere creativo del lavoro - in presenza di indici rivelatori quali l'inserimento stabile nella struttura produttiva e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze; né la subordinazione è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro. (cfr. per tutte sentenza Cass.2008 n.3320).



Peraltro, la teste [redacted] (all'epoca dei fatti segretaria presso [redacted] [redacted], oltre a confermare che [redacted] era il responsabile del settore comunicazione e aveva dei suoi collaboratori, - tre persone con le quali la Società stipulava contratti annuali.- e che lo stesso in ufficio aveva una sua postazione con il computer, pur avendo precisato che non era presente in sede tutti i giorni (il lunedì di solito non c'era, perchè tenuto a svolgere l'attività di controllo della rassegna stampa da casa, e neanche in occasione delle partite o degli allenamenti), ha specificato che era lei a rilevare le presenze di ciascuno e che nel suo computer segnava le presenze anche del [redacted], perché ciò le era stato detto di fare dal Direttore generale.

L'istruttoria espletata, quindi, i cui esiti sono stati correttamente valutati dal Tribunale unitamente alle incontestate risultanze documentali, ha confermato lo stabile e funzionale inserimento del giornalista [redacted] nel periodo di recupero contributivo, presso l'organizzazione aziendale di [redacted] per soddisfare le esigenze informative dell'Ufficio Stampa della squadra.

12. Infine, si dà atto che l'appellante ha depositato sentenza n. 685/2017 pubblicata il 28.4.2018 del Tribunale di Verona Sez. Lavoro, pronunciata all'esito del procedimento n. 477/2016 R.G. promosso da [redacted] contro [redacted] S.p.A. e [redacted] & [redacted] S.r.l., passata in cosa giudicata, con la quale è stata rigettata dal Giudice di primo grado la domanda del giornalista tesa all'accertamento del rapporto di natura subordinata.

Al riguardo, va rilevato, come del resto affermato dal Tribunale, nel respingere l'istanza avanzata dalla società di sospensione del giudizio, che l'efficacia riflessa che il giudicato, in quanto affermazione oggettiva di verità,



può spiegare anche nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio, non si estende a quei terzi che siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato. Deve quindi escludersi l'opponibilità all'I.N.P.G.I., ai fini dell'accertamento in danno dell'appellante dell'obbligo contributivo, del giudicato intervenuto tra lavoratore e datore di lavoro, circa la qualificazione come retributiva di una determinata prestazione (cfr. Cass.n.1905 1996).

Tanto più perché tra i due giudizi, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, considerato che tra potestà accertativa dell'Inpgi e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto. (cfr. Cass. 2018/23045).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi 4.800,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.

Roma 7.2.20



Corte di Appello di Roma

Il Presidente

Anna Maria Franchini